

ELETTRICITA' FUTURA

*MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
EX D.LGS. 231/01*

INDICE

| | |
|---|----|
| PREMESSA..... | 3 |
| DEFINIZIONI..... | 4 |
| SEZIONE I PARTE GENERALE..... | 5 |
| SEZIONE I: IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01..... | 6 |
| SEZIONE II: LA COSTRUZIONE DEL MODELLO DI ELETTRICITA' FUTURA..... | 12 |
| SEZIONE II PARTE SPECIALE-LE PROCEDURE | |
| PARTE SPECIALE 1: I reati presupposto..... | 25 |
| PARTE SPECIALE 2: I reati contro la P.A..... | 28 |
| PARTE SPECIALE 3: I reati informatici..... | 34 |
| PARTE SPECIALE 4: I reati in materia di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla sicurezza sul lavoro..... | 39 |
| PARTE SPECIALE 5: I reati di ricettazione e riciclaggio..... | 49 |
| PARTE SPECIALE 6: I reati in materia di diritto d'autore..... | 53 |
| PARTE SPECIALE 7: I reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare..... | 57 |
| PARTE SPECIALE 8: I reati tributari..... | 58 |
| ALLEGATO I | |
| ALLEGATO IA Le fattispecie di cui all'art. 24 e 25 D.Lgs 231/01 | |
| ALLEGATO IB Le fattispecie di cui all'art. 24 <i>bis</i> D.Lgs. 231/2001 | |
| ALLEGATO IC Le fattispecie di cui all'art. 25 <i>septies</i> D.Lgs. 231/01 | |
| ALLEGATO ID Le fattispecie di cui all'art. 25 <i>octies</i> D.Lgs. 231/01 | |
| ALLEGATO IE Le fattispecie di cui all'art. 25 <i>novies</i> D.Lgs. 231/01 | |
| ALLEGATO IF Le fattispecie di cui all'art. 24 <i>duodecies</i> D.Lgs. 231/01 | |
| ALLEGATO IG Le fattispecie di cui all'art. 25 <i>quinqüesdecies</i> D.Lgs. 231/01 | |
| ALLEGATO II: IL CODICE ETICO | |

PREMESSA

Elettricità Futura è un'associazione non riconosciuta, senza fine di lucro che persegue la tutela degli interessi delle imprese operanti nella filiera elettrica con sede legale nel territorio nazionale, nonché delle imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale impianti e/o attività tra quelle ricomprese nel perimetro associativo.

Elettricità Futura ha una partecipazione al 100% nella società EF-Servizi s.r.l., società costituita il 29 gennaio 2021 ed iscritta alla Camera di Commercio di Roma.

Il presente documento disciplina il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da "Elettricità Futura" (di seguito anche l'Associazione) ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n 231 e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito, per brevità, il "Decreto").

Il Modello è destinato ai componenti degli Organi sociali, ai dipendenti dell'Associazione, per tali intendendosi tutti coloro che sono legati all'Associazione da un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i dirigenti, nonché, in genere, a quanti si trovino a svolgere, in nome e per conto dell'Associazione, una o più delle attività identificate a rischio.

Il rispetto del Modello può essere garantito anche mediante la previsione di clausole contrattuali che obblighino collaboratori esterni, consulenti e partner commerciali al rispetto dei principi contenuti nel Modello nonché dei protocolli specificamente inerenti l'attività svolta.

Il presente documento si compone di 2 parti, in particolare:

- Parte Generale- Sezione I illustra la funzione ed i principi del Modello, nonché i contenuti del Decreto e delle principali norme di riferimento; Parte Generale- Sezione II illustra in dettaglio l'articolazione del Modello e ne definisce i contenuti.

-Parte Speciale illustra i processi ed i protocolli in relazione ai reati previsti nel Decreto Legislativo 231/2001

Il Modello si completa quindi con i seguenti Allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

-Allegato 1: I reati previsti nel Decreto Legislativo 231/2001

-Allegato 2: Il Codice etico

L'Associazione si impegna a modificare e/o integrare il presente Modello al fine di garantire che i contenuti dello stesso siano costantemente in linea con i cambiamenti che dovessero interessare l'organizzazione o l'attività dell'Associazione, nonché la stessa normativa rilevante.

Le eventuali modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del presente documento sono sottoposte ad approvazione del Consiglio Generale

DEFINIZIONI

-*“Attività a rischio”*: attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati; trattasi delle attività nello svolgimento delle quali si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati,

-*“Codice Etico”*: declinazione a livello aziendale dei diritti, dei doveri, anche morali, e delle responsabilità interne ed esterne di tutte le persone e degli Organi che operano nell’Associazione, finalizzata all’affermazione dei valori e dei comportamenti riconosciuti e condivisi, nonché delle conseguenti regole comportamentali, anche ai fini della prevenzione e contrasto di possibili illeciti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

-*“D.Lgs. 231/2001”, “Decreto 231” o “Decreto”*: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

-*“Destinatari”*: Presidente, Vice Presidenti, Assemblea, Consiglio Generale, Consiglio Direttivo, Revisori legali, Probiviri, Dipendenti, Soggetti Terzi (collaboratori esterni, consulenti e partner commerciali);

-*“Personale”*: tutti coloro che prestano attività lavorativa presso Eletticità Futura con rapporto di lavoro subordinato, compresi i dirigenti;

-*“Ente”*: destinatario delle disposizioni previste nel D.Lgs. 231/01;

-*“Modello Organizzativo” o “Modello”*: Modello di Organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto;

-*“Organismo di Vigilanza”, “Organismo” o “O.d.V.”*: Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull’aggiornamento dello stesso.

-*“Soggetti terzi”*: soggetto al quale l’Associazione ha esternalizzato attività rientranti nel proprio perimetro operativo (collaboratori esterni, consulenti e partner commerciali).

-*“Pubblica Amministrazione”*: Pubblica Amministrazione nazionale e comunitaria, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

-*“Procedure”*: insieme delle regole aziendali atte a disciplinare un determinato processo

-*“Protocolli”*: presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati.

-*“Reati”*: i reati ai quali si applica la disciplina prevista del D.Lgs. 231/01

-“*Sistema disciplinare*”: insieme delle misure sanzionatorie e dei provvedimenti disciplinari applicabili in caso di violazione del Modello.

PARTE GENERALE
SEZIONE I

1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la «*disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*», ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato.

Si tratta di un sistema di responsabilità autonomo, caratterizzato da presupposti e conseguenze distinti da quelli previsti per la responsabilità penale della persona fisica.

In particolare l'ente può essere ritenuto responsabile se, prima della commissione del reato da parte di un soggetto ad esso funzionalmente collegato, non aveva adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei ad evitare reati della specie di quello verificatosi.

Quanto alle conseguenze, l'accertamento dell'illecito previsto dal decreto 231 espone l'ente all'applicazione di gravi sanzioni, che ne colpiscono il patrimonio, l'immagine e la stessa attività.

Le imprese e le associazioni sono i principali destinatari della disciplina contenuta nel decreto 231.

Le sanzioni previste dal decreto a carico delle persone giuridiche sono particolarmente gravi. Infatti, alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevista in relazione a tutti i reati contemplati nel decreto (e che può variare da un minimo di € 25.800,00 ad un massimo di € 1.549.000,00 possono cumularsi sanzioni di carattere interdittivo, quali la sospensione o la revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la P.A., l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi, l'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Tuttavia, va osservato che la responsabilità amministrativa a carico dell'ente non discende automaticamente dalla commissione dei reati da parte dei soggetti sopra indicati.

Ai sensi dell'art 5 del D.Lgs. 231/2001 perché sia configurabile responsabilità amministrativa in capo agli enti occorre che ricorrano le seguenti condizioni:

- 1) sia stato commesso uno dei reati tra quelli tassativamente indicati nel Decreto e cui lo stesso collega responsabilità per gli enti;
- 2) il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso;
- 3) l'autore del reato (o reo) sia soggetto in posizione c.d. "apicale" in quanto rivesta, formalmente o di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione, e direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa - art 5, lett. a) -, ovvero sia un c.d. "sottoposto" alla direzione o alla vigilanza dei soggetti appena sopra elencati - art. 5, lett. b) (necessità di sussistenza del c.d. collegamento soggettivo con l'ente);

Inoltre gli artt. 6 e 7 del decreto escludono la responsabilità dell'ente a condizione che questi abbia predisposto, nell'ambito del proprio assetto organizzativo, una serie di adempimenti volti a prevenire la commissione dei reati.

Nel caso di reati commessi dai soggetti in posizione apicale, l'art. 6 del decreto stabilisce che l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nel caso di reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali, l'art. 7 del decreto stabilisce che responsabilità dell'ente è esclusa qualora l'ente abbia adottato ed efficacemente applicato un modello di organizzazione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati.

Pertanto, la funzione del presente Modello è quella di introdurre una serie di prescrizioni di carattere comportamentale ed organizzativo volte a escludere, o quantomeno a ridurre significativamente, il rischio di commissione dei reati previsti dal decreto (per la cui elencazione e descrizione si rinvia all'Allegato 1).

2. Le Linee Guida di Confindustria.

Nella predisposizione del presente Modello, si sono tenute in massima considerazione le ultime *"Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione ex D.lgs 231/01"*, emanate ed aggiornate al 2014 da Confindustria, le quali mirano a provvedere concrete indicazioni su come realizzare i modelli, contenendo una serie di misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale.

Il Decreto, infatti, lascia ampia autonomia nella predisposizione dei modelli organizzativi, ma affinché operi l'esimente della responsabilità dell'ente, il sistema di prevenzione deve essere reputato idoneo. A tal proposito l'art 6, co. III°, D.Lgs 231/01 precisa che *"I modelli di organizzazione possono essere adottati (...) sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, dal Ministero delle Giustizia che, di concerto con i ministri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*.

Pertanto, nonostante sia obiettivo del legislatore imporre agli enti l'adeguamento a nuovi standards organizzativi, pena l'erogazione delle sanzioni, ma non specificando il decreto come questi debbano essere costruiti, al fine di evitare l'attuazione ad un modello inadatto, meritano particolare attenzione le suddette Linee guida.

Occorre precisare che tali indicazioni hanno come unico scopo quello di aiutare in concreto imprese ed associazioni alla corretta ricezione del decreto, offrendo un paradigma astrattamente idoneo di modello organizzativo. Gli enti, pertanto, poiché devono essere in grado di dimostrare che il modello adottato sia effettivamente utile alla prevenzione dei reati, potranno discostarsi dalle Linee suggerite da Confindustria, qualora specifiche esigenze aziendali lo richiedano e dovranno sempre aggiornare e controllare l'efficacia del proprio modello organizzativo.

Orbene, le caratteristiche indispensabili per la costruzione di un Modello evidenziate da Confindustria sono individuate nelle seguenti fasi:

1. **l'identificazione dei rischi**, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. 231/2001;
2. **la progettazione del sistema di controllo** (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente): ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati. Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire (congiuntamente o disgiuntamente) su due fattori determinanti: la probabilità di accadimento dell'evento e l'impatto dell'evento stesso. Il sistema appena sopra delineato non può però, per operare efficacemente, ridursi ad attività *una tantum*, bensì deve tradursi in un processo continuo (o comunque svolto con una periodicità adeguata), da reiterare con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale (ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.)

Concetto base per la costruzione di un sistema di controllo preventivo, dunque, è quello di rischio accettabile che si ha qualora i controlli aggiuntivi "costino" più della risorsa da proteggere. Nel caso del D.lgs n. 231/01 la logica economica dei costi non può essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva. E' necessario, al fine di evitare una lista di controlli che si presenterebbe altrimenti virtualmente infinita, definire una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità alle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati.

In sostanza, secondo la logica del decreto stesso, la soglia di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente ed, infatti, l'art 6, co. I°, lett. c) sancisce come l'ente non risponda se prova che *"Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e*

gestione". L'agente, dunque, non solo dovrà volere l'evento reato ma, per delinquere, deve costretto a "forzare" l'insieme delle misure di prevenzione adottate dall'ente.

Come già accennato la gestione dei rischi è, in primo luogo, un processo che le imprese devono attivare al proprio interno di modo che i modelli organizzativi risultino essere l'applicazione delle citate indicazioni, in funzione del contesto operativo interno ed esterno dell'ente, rapportato alle singole ipotesi di reato connesse alle attività svolte.

Il controllo interno deve essere eseguito secondo i seguenti passi operativi:

- a. Inventariazione degli ambiti associativi di attività, attraverso il compimento di una revisione periodica ed esaustiva della realtà associativa, finalizzata alla individuazione delle potenziali aree a rischio di reato e dei soggetti che vi operano (creazione di una mappa delle aree a rischio);
- b. Analisi dei rischi potenziali, ovvero l'analisi delle possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali (creazione di una mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio).
- c. Valutazione/costruzione/adequamento del sistema di controlli preventivi eventualmente già esistenti ed adeguamento degli stessi alle prescrizioni del decreto (descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi attivati, con dettaglio delle singole componenti del sistema, nonché degli adeguamenti eventualmente necessari).

Facilita l'applicazione dell'esimente, peraltro, la documentazione scritta dei passi compiuti per la costruzione del modello, soprattutto in termini probatori, gravando sull'ente la dimostrazione della propria innocenza qualora i reati siano commessi da soggetti in posizione "apicale".

Secondo le indicazioni appena fornite si elencano qui di seguito le componenti ovvero i protocolli, di un sistema di controllo preventivo che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello e che sono così individuate da Confindustria:

- adozione di un Codice Etico con riferimento ai reati considerati;
- adozione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro soprattutto per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità;
- adozione di procedure manuali e informatiche, cercando di separare i compiti fra coloro che svolgono attività cruciali di un processo a rischio (con particolare attenzione sui flussi finanziari non rientranti nei processi tipici aziendali e con caratteri di eccezionalità e discrezionalità);
- adozione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma;
- adozione di un sistema di comunicazione e formazione del personale tale per cui la divulgazione sia capillare, efficace, autorevole, dettagliata, chiara e periodicamente ripetuta.

-adozione di un sistema di controllo di gestione;

Le componenti sopra evidenziate devono ispirarsi ai seguenti principi:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua e l'adozione di misure di sicurezza tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - nessuno può gestire in autonomia un intero processo, per cui occorre che: 1) a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati; 2) i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione; 3) i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
 - il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli;
3. **la nomina dell'Organismo di Vigilanza**, ossia dell'organo al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
 4. **la previsione di un sistema disciplinare** o di meccanismi sanzionatori per le violazioni delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello.

Si segnala che il presente Modello è stato redatto tenendo in considerazione la realtà concreta dell'associazione anche alla luce delle ultime modifiche, la sua particolare struttura organizzativa nonché la specifica attività prestata. Pertanto, pur facendo riferimento alle Linee Guida di Confindustria, anche in considerazione dell'esiguo numero di dipendenti, il presente Modello, per una efficace attuazione del decreto stesso e tenuto conto di quanto sopra evidenziato, può discostarsi dalle suddette indicazioni che per la loro natura hanno comunque carattere generale.

3. Modello e Codice di Condotta.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del Codice di Etico di Elettricità Futura.

PARTE GENERALE
SEZIONE II

1 La costruzione del Modello di ELETTRICITA' FUTURA

In aderenza alle indicazioni contenute nel Decreto, il modello di organizzazione e gestione dell'Ente deve *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati"* (cfr. art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto).

L'identificazione dei processi *"sensibili"* alla realizzazione degli illeciti indicati nel medesimo articolo rappresenta pertanto il punto di partenza per la definizione del Modello dell'Associazione; si provvede nel continuo ad effettuare un'accurata verifica delle attività poste in essere dall'Associazione, nonché delle sue strutture organizzative, onde individuare i *"rischi di reato"*, ravvisabili nei diversi settori di attività.

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute anche alle Linee Guida di Confindustria.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

a) Identificazione dei Processi Sensibili

Consiste nell'analisi del contesto associativo, al fine di identificare i settori di attività in cui possono più facilmente essere commessi i Reati nonché le relative modalità di commissione.

Tale attività di identificazione è stata svolta sulla base di:

- l'esame della documentazione associativo (organigrammi, processi principali, procure, disposizioni organizzative, documento di valutazione dei rischi, ecc.);
- intervista, mediante questionario, di soggetti chiave nell'ambito della struttura associativa con domande mirate all'approfondimento dei Processi Sensibili e del controllo sugli stessi (procedure esistenti, verificabilità, documentabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle funzioni, documentabilità dei controlli, ecc.).

b) Predisposizione del Modello.

Successivamente, si è proceduto alla redazione del presente Modello, il quale consta di regole di comportamento volte a prevenire la commissione dei reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 (la cui elencazione, corredata da brevi cenni circa la struttura essenziale delle varie fattispecie, è contenuta nell'Allegato I).

Il Modello è suscettibile di essere aggiornato ed implementato, in particolare su segnalazione dell'Organismo di vigilanza, al quale è stato affidato lo specifico compito di monitorare l'efficacia delle regole comportamentali e di proporre le modifiche necessarie alla luce dell'evoluzione sia legislativa che dell'attività aziendale.

2. La funzione e le caratteristiche del Modello.

Il Modello è finalizzato alla predisposizione di un sistema strutturato ed organico di attività di controllo (*ex ante* ed *ex post*) che ha come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

Il Modello ha, pertanto, la funzione di:

a) creare un sistema di regole comportamentali volte ad evitare la commissione di Reati alla cui osservanza sono tenuti Associati, Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner commerciali;

b) creare un sistema di monitoraggio costante dell'attività volto a consentire la reazione tempestiva dell'Associazione nel prevenire od impedire la commissione dei Reati stessi;

c) sviluppare negli Associati, nei Dipendenti, negli Organi Sociali, nei Consulenti e nei Partner commerciali, la consapevolezza che la commissione di un Reato non comporta conseguenze sanzionatorie solo per la sola persona fisica, ma anche per l'Associazione

d) sviluppare negli Associati, Dipendenti, negli Organi Sociali, nei Consulenti e nei Partner commerciali la consapevolezza di poter incorrere, in caso di condotte contrarie alle prescrizioni del Codice di Condotta e del Modello, nonché alle altre norme e procedure aziendali, in sanzioni di natura disciplinare o contrattuale.

Il presente Modello è ispirato a criteri di *efficacia*, di *specificità* e di *attualità*.

L'*efficacia* del Modello dipende dalla sua idoneità in concreto a predisporre meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare - o quantomeno da ridurre significativamente - l'area di rischio di commissione dei Reati. Tale idoneità è garantita da:

- meccanismi di controllo preventivo e successivo che consentano di identificare le operazioni anomale e le condotte rientranti nelle aree di rischio;

- strumenti di tempestivo intervento nel caso di individuazione di siffatte anomalie;
- sanzioni disciplinari e contrattuali nei confronti di coloro che violano il Modello, il Codice di Condotta o le altre procedure o istruzioni operative aziendali.

La *specificità* del Modello consiste nella sua adeguatezza alle particolari caratteristiche dell'Associazione e si realizza mediante l'individuazione delle aree di rischio collegate all'attività d'impresa, tenendo nella debita considerazione la struttura e le dimensioni dell'Associazione stessa.

L'*attualità* impone un costante adeguamento sia all'evoluzione legislativa in tema di responsabilità amministrativa degli enti, sia all'evoluzione della struttura organizzativa dell'Associazione. In quest'ultima prospettiva, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di verificare l'adeguatezza del Modello e di promuoverne l'aggiornamento.

3. Principi ed elementi ispiratori del Modello.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nell'Associazione, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui Processi Sensibili.

In particolare, quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Associazione, anche in relazione ai Reati da prevenire, Elettricità Futura ha individuato:

- il Codice di Condotta (o Codice Etico);
- le procedure;
- la formazione dello stesso.

Inoltre, il modello si ispira anche a:

- le Linee Guida di Confindustria, in base alle quali è stata predisposta la mappatura dei Processi Sensibili dell'Associazione;
- il D.Lgs. 231/2001 e, in particolare, ai seguenti principi dallo stesso desumibili:
 - l'individuazione di meccanismi di decisione e di controllo preventivo e successivo tali da eliminare - o quantomeno ridurre significativamente - le aree di rischio;
 - la struttura adattata ai caratteri dell'attività dell'Associazione;
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza il compito di promuovere l'efficace e corretta attuazione del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti all'interno dell'Associazione ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;

- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
- la verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.

4.L'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001

In base alle disposizioni del D.Lgs. 231/01, art. 6, comma , lett. a) e b), l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5, se l'organo dirigente ha, tra l'altro:

-adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;

-affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal Decreto. Il Decreto non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza, tuttavia, deve trattarsi di un organismo dell'ente, in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi dell'Associazione.

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza sono l'autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità d'azione.

-Autonomia ed indipendenza. L'Organismo di Vigilanza è dotato, nell'esercizio delle sue funzioni, di autonomia ed indipendenza dagli organi associativi e dagli organismi di controllo interno. Esso è sprovvisto di compiti operativi ed ha solo rapporti di staff con il Presidente, con il Direttore, con il Consiglio Generale e con il Consiglio Direttivo. In particolare, per quanto concerne il requisito di autonomia, l'O.d.V. dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo di spesa annuale. L'indipendenza è assicurata da una serie di condizioni oggettive e soggettive. I membri dell'Organismo, in primo luogo, non sono legati all'ente presso cui esercitano le loro funzioni di controllo da interessi economici rilevanti o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse. In secondo luogo, l'indipendenza può essere garantita dalla limitata revocabilità della carica e dalla durata della

carica; in ogni caso tali ultimi elementi devono essere contemperati con l'elemento della professionalità;

-Professionalità nell'espletamento dei propri compiti istituzionali. I componenti dell'O.d.V. hanno conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuare le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte dei destinatari.

-Onorabilità, indipendenza e professionalità nonché cause di decadenza o ineleggibilità. Sono comprovate all'atto della nomina.

Nello svolgimento dei compiti affidatigli, l'O.d.V. potrà giovare, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture dell'Associazione, ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità.

Poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Partner commerciali;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso, anche in relazione al mutamento delle condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza:

- verifica il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e ne rileva l'eventuale inosservanza che dovesse emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute dai responsabili delle varie funzioni;
- conduce ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- formula proposte all'organo dirigente per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, significative modificazioni dell'assetto interno dell'Associazione e modifiche normative;
- effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dall'Associazione, soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di reporting agli Organi Sociali deputati;

- segnala all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiorna la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- si coordina con il Direttore per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management: a) sugli aspetti dell'attività associativa che possono esporre Elettricità Futura al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sulle operazioni straordinarie dell'Associazione;
- interpreta la normativa rilevante e verifica l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- attiva e svolge le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine.

Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello ed in particolare alle violazioni del Modello stesso, alla necessità di aggiornarlo e, in generale, su ogni eventuale aspetto critico riscontrato nella sua attività di controllo.

L'Organismo di Vigilanza riferisce:

a) al Presidente

b) al Consiglio Generale

Gli incontri fra l'Organismo di Vigilanza e gli organi sociali devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'Organismo di Vigilanza e dagli organi di volta in volta coinvolti.

Il Consiglio Generale ed il Presidente hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

L'Organismo di Vigilanza riferisce immediatamente al Presidente ed al Consiglio Generale ogni violazione del Modello, del Codice di Condotta, delle procedure o delle istruzioni operative dell'Associazione commesse dagli Associati, dai Dipendenti, dai Consulenti e dai Partner commerciali, eventualmente proponendo, in relazione alla gravità della violazione, l'applicazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali a carico del trasgressore.

L'Organismo di Vigilanza riferisce altresì al Presidente ed al Consiglio Generale ogni anomalia riscontrata nel corso della sua attività di controllo che richieda un pronto intervento del vertice associativo.

L'Organismo di Vigilanza predispone annualmente un rapporto scritto per i membri del Consiglio Generale e per il Presidente avente ad oggetto il resoconto della attività svolta (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili, ecc.).

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Partner commerciali, in merito ad ogni fatto da cui potrebbe derivare la responsabilità dell'Associazione, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I predetti soggetti sono pertanto tenuti a informare l'Organismo di Vigilanza ogniqualvolta abbiano notizia che siano stati commessi Reati o che vi sia il rischio di commissione, ovvero in caso di inosservanza alle prescrizioni del Modello, del Codice di Condotta e/o delle procedure o delle istruzioni operative aziendali.

Se un dipendente intende segnalare una violazione (o una presunta violazione) del Modello, deve contattare il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, il dipendente riferisce direttamente all'Organismo di Vigilanza, anche mediante l'inserimento della propria segnalazione scritta nell'apposita cassetta/casella postale messa a disposizione dall'Associazione.

I Consulenti e i Partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti dell'Associazione, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza accerta la fondatezza delle segnalazioni ricevute.

Coloro che renderanno le segnalazioni in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. In ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Associazione o delle persone accusate in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dirigenti e/o dai Dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i Reati;

- eventuali rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- eventuali notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ai sensi del Modello (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i verbali redatti all'esito di ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione;
- eventuali provvedimenti sanzionatori di carattere amministrativo e/o fiscale irrogati da Pubbliche Amministrazioni.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione.

Raccolta e conservazione delle informazioni.

Le informazioni, le segnalazioni ed i *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito *data base* (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'accesso al *data base* è consentito esclusivamente al Presidente ed ai membri del Consiglio Generale ed alle persone da questi delegate.

Verifiche sull'adeguatezza del Modello.

Oltre all'attività di controllo sull'effettiva attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza svolge verifiche periodiche sull'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei Reati.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti dell'Associazione e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dall'Associazione in relazione ai Processi Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza, degli eventi considerati rischiosi e del grado di conoscenza da parte dei Dipendenti e degli Organi Sociali (da accertare con verifiche a campione) delle problematiche relative alla responsabilità amministrativa dell'ente.

Le verifiche sono condotte dall'Organismo di Vigilanza, che si può avvalere del supporto di altre funzioni interne. Le verifiche e il loro esito sono oggetto di *report* al Consiglio Generale ed al Presidente. In particolare, in caso di esito negativo, l'Organismo di Vigilanza esporrà, un piano operativo recante i miglioramenti da attuare.

L'organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio Generale e resta in carica per una durata pari a quella del Consiglio Generale e, in ogni caso, decade alla scadenza del mandato del Consiglio Generale.

In caso di scadenza di mandato dei membri dell'O.d.V., senza che sia stato ancora nominato un nuovo Organismo, si applicherà l'istituto della *prorogatio*, con mantenimento in carico del collegio in scadenza, fino alla nomina di nuovo Organismo.

5. Formazione e diffusione del Modello

Pubblicità e diffusione del Modello

L'adozione del presente documento è comunicata a tutti i dipendenti dell'Associazione; in caso di aggiornamento del Modello, si procederà nelle modalità previste dalla normativa interna vigente.

L'Associazione si impegna a rendere disponibile il proprio Codice Etico ed i principi generali che ispirano il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a tutti i Soggetti terzi con i quali venga in contatto nella propria operatività.

La comunicazione costituisce lo strumento essenziale al fine di un efficace funzionamento organizzativo, ma soprattutto al fine della diffusione del Modello e del Codice di Condotta.

Formazione del personale

L'Associazione si preoccupa di diffondere la conoscenza delle fattispecie prescritte dal Decreto e le tecniche di prevenzione predisposte. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'Organismo può prevedere specifici controlli, anche a campione o attraverso test di valutazione/autovalutazione, volti a verificare la qualità del contenuto dei programmi di formazione e l'effettiva efficacia della formazione erogata.

6. Informativa a collaboratori esterni

L'Associazione promuove la conoscenza del Modello anche attraverso la pubblicazione dello stesso sul proprio sito.

7. Linee guida del Sistema disciplinare

La definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni del sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

8. Il sistema disciplinare

Il Modello di Organizzazione, di gestione e di controllo adottato dall'Associazione, prevede un adeguato sistema disciplinare applicabile in caso di violazioni delle procedure indicate.

Il presente sistema sanzionatorio opera nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse, laddove applicabili, quelle previste nella contrattazione collettiva ed ha natura eminentemente interna all'Associazione, non potendo ritenersi sostitutivo, bensì aggiuntivo rispetto alle norme di legge o di regolamento vigenti, nonché integrativo delle altre norme di carattere aziendale.

Oggetto di sanzione sono, in particolare, sia le violazioni del Modello commesse dai soggetti posti in posizione apicale, in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell'Ente, sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di conto dell'Associazione.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema sanzionatorio.

I soggetti destinatari

Le norme ed i principi contenuti nel Modello e nei protocolli ad esso connessi devono essere rispettati dai soggetti che rivestono, in seno all'organizzazione di Elettricità Futura, una posizione cosiddetta "apicale".

L'articolo 7, IV comma lett. b) del Decreto prescrive l'adozione di un idoneo sistema disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto "apicale".

La qualifica di lavoratore subordinato rappresenta un indizio per la sussunzione della posizione di "non apicalità" salvo ulteriori elementi fattuali o giuridici.

Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello

Il presente Sistema sanzionatorio ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati.

Si tratta in particolare di tutti i soggetti (di seguito collettivamente denominati anche "Terzi Destinatari") che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura ed organizzazione dell'Associazione.

Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare:

-tutti coloro che intrattengono con l'Associazione un rapporto di lavoro di natura non subordinata

-i collaboratori a qualsiasi titolo

-i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es. Medici Competenti e qualora esterni all'Associazione i Responsabili e gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione).

I comportamenti rilevanti

Ai fini del presente Sistema sanzionatorio e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva (laddove applicabili), costituiscono violazioni del Modello tutti i comportamenti, commissivi o omissivi (anche colposi), che siano idonei a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto.

Nel rispetto del principio di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire le possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità:

- 1) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni relative alla mancata partecipazione alle attività formative;
- 2) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" di cui alle aree "strumentali" e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 4 e 5
- 3) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" di cui alle aree "a rischio reato" e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 4 e 5;
- 4) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto;
- 5) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia stata contestata la responsabilità dell'Associazione ai sensi del Decreto.

Le sanzioni

Nella presente sezione sono indicate le sanzioni irrogabili a fronte dell'accertamento di una delle violazioni di cui in precedenza.

Le sanzioni sono applicate nel rispetto delle previsioni ivi contenute, nonché delle norme rinvenibili nella contrattazione collettiva, laddove applicabile.

In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza delle stesse rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, avranno rilievo, in via generale, i seguenti elementi:

- la gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato;
- la tipologia della violazione compiuta;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- le modalità della condotta

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidiva del suo autore.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Associazione di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate da parte di un Dirigente Apicale o di un soggetto qualificabile come Dipendente, saranno applicate le seguenti sanzioni a secondo della gravità, fatte salve eventuali diverse previsioni nell'ambito della contrattazione collettiva applicabile:

- il richiamo verbale
- il richiamo scritto
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino alla misura massima prevista dal contratto applicabile nel caso concreto
- il licenziamento con preavviso
- il licenziamento senza preavviso

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni da parte di un Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto del Modello, pena l'applicazione della penale di seguito indicata ovvero la soluzione del rapporto negoziale intercorrente con l'Associazione
- l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista, del 30 % del corrispettivo pattuito in favore del Terzo Destinatario;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con l'Associazione.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni

Il procedimento di irrogazione ha inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi associativi di volta in volta competenti della comunicazione con cui l'O.d.V. segnala l'avvenuta violazione del Modello.

Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione (anche anonima) ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l'O.d.V. ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività e ritenuti opportuni.

Completata l'attività di verifica e di controllo, l'O.d.V. valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, se si è effettivamente verificata una violazione sanzionabile del Modello. In caso positivo, segnala la violazione agli organi associativi competenti; in caso negativo, trasmette la segnalazione al Direttore, ai fini della valutazione della eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre leggi o regolamenti applicabili.

Qualora gli organi associativi competenti per l'irrogazione della sanzione dovessero constatare che la violazione del Modello riscontrata dall'O.d.V. concreti anche una o più violazioni delle previsioni di cui ai regolamenti disciplinari associativi, all'esito del procedimento prescritto potrà essere irrogata una sanzione, tra quelle nel concreto applicabili, anche più grave di quella proposta dall'O.d.V.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri degli Organi Associativi, l'Organismo di Vigilanza informa il Presidente il quale prende gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea degli Associati al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

9. Sistema delle deleghe e delle procure.

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure assolve allo scopo di rendere immediatamente individuabile il soggetto responsabile di un determinato processo aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui l'Associazione attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "procura generale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- è responsabilità del Capo Funzione/Ente accertarsi che tutti i propri collaboratori, che rappresentano l'Associazione anche in modo informale verso la Pubblica Amministrazione, siano dotati di delega scritta;

- la delega deve contenere:
 - il delegante (soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente);
 - nominativo e compiti del delegato, coerenti con la posizione ricoperta dallo stesso;
 - ambito di applicazione della delega (es. progetto, durata, prodotto etc.);
 - data di emissione;
 - firma del delegante.

L'Organismo di Vigilanza potrà verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe) raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE I

I reati presupposto

Dall'analisi dei rischi condotta, ai fini del D.Lgs. 231/2001, è emerso che i Processi Sensibili allo stato riguardano principalmente:

- 1 - i reati contro la P.A. e i reati contro l'amministrazione della giustizia
- 2 - i reati di criminalità informatica
- 3 - i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- 4 - i reati in materia di violazione del diritto d'autore
- 5 - i reati di criminalità organizzata
- 6 - i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- 7- i reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- 8- i reati tributari

Il rischio relativo alle altre fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/2001 appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile. In particolare, non sono stati riscontrati processi sensibili relativi alla commissione dei reati di mutilazione degli organi genitali femminili, previsti nell'art. 25 quater.1 D.Lgs. 231/01 ed i reati di falso nummario, con specifico riferimento all'utilizzo di monete contraffatte, previsti dall'art. 25 bis D.Lgs. 231/01, i reati contro l'industria ed il commercio, di cui all'art. 25 bis 1 D.Lgs. 231/01, i reati societari di cui all'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001, i reati transnazionali di cui alla legge 16 marzo 2006 n. 146 e le fattispecie dei delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001 ed i delitti di abuso di mercato, di cui all'art. 25 *sexies* D.Lgs. 231/01.

Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- indicare i principi e le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partner commerciali di ELETTRICITA' FUTURA sono chiamati ad osservare, ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con esso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica attraverso le procedure in vigore e in via di emanazione da parte dell'Associazione.

Per quanto concerne l'analisi specifica delle fattispecie, per le quali potrebbe sussistere un rischio di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 si rinvia all'Allegato I.

PARTE SPECIALE II

Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia.

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Associazione e la P.A.

Le fattispecie dei reati contro la Pubblica Amministrazione e nei reati contro il patrimonio commessi in danno della Pubblica Amministrazione previste agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/01, il reato contro l'amministrazione della giustizia di «*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria*» previsto nell'art. 25 novies D.Lgs 231/01, nonché le definizioni di «*pubblico ufficiale*» (art. 357 c.p.) e di «*incaricato di un pubblico servizio*» (art. 358 c.p.) sono riportati nell'Allegato 1A

1. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni.

I reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 sono configurabili nell'ambito dei rapporti, sia in Italia sia all'estero, con la Pubblica Amministrazione e con tutti quei soggetti che possono essere qualificati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Con riferimento a tali reati, i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio sono i seguenti:

1. Acquisizione e gestione di erogazioni, contributi o finanziamenti concessi da organismi pubblici italiani o stranieri, con particolare riferimento alle seguenti Attività a rischio:

- Predisposizione della documentazione al fine dell'ottenimento dell'erogazione di contributi/finanziamenti/ soprattutto nell'ambito di progetti europei a cofinanziamento da parte del soggetto pubblico.
- Predisposizione della documentazione di rendicontazione al fine di dimostrare l'utilizzo dei fondi ricevuti ovvero al fine di ottenere il rimborso delle somme impiegate.

2. Gestione dei rapporti con la P.A., con particolare riferimento alle seguenti Attività a rischio:

- Gestione dei progetti di importante valenza economica con interazione con la P.A.
- Gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.).
- Attività svolta presso gli organismi pubblici, nazionali e sovranazionali, al fine di tutelare gli interessi degli Associati.
- Attività di rappresentanza avanti il Gestore di Servizi Energetici (GSE).
- Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali nei confronti della P.A.

-Rapporti con il funzionario pubblico in fase di accertamenti/ispezioni di Enti preposti alla verifica della corretta esecuzione dei lavori (ASL, Vigili del Fuoco, Vigili Urbani ecc.).

3 Gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, con particolare riferimento alla seguente Attività a rischio:

- Gestione dei rapporti con gli organi della Magistratura, con i cancellieri e gli impiegati presso gli uffici giudiziari
- Gestione dei rapporti con soggetti chiamati a rendere dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i dipendenti, dirigenti ed organi sociali di Elettricità Futura affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i dipendenti, dirigenti ed organi di Elettricità Futura sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all’Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

I requisiti generali del sistema di organizzazione e controllo.

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice di Condotta e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione dell’Associazione deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l’attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, e per quanto attiene alla definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

L’Associazione deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all’interno dell’Associazione chiara e formale delimitazione dei ruoli e funzioni;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono generalmente caratterizzate dai seguenti elementi:

- separatezza, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- tracciabilità scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;

- adeguatezza del livello di formalizzazione.

Regole generali di comportamento.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente con i principi del Codice Etico) in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri, sia direttamente, sia per interposta persona;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi associativa (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi regalia a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari (in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa, è possibile agire in tal senso purché i doni siano di natura appropriata e di modico valore, ma sempre nel rispetto delle leggi vigenti), che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la *brand image* dell'Associazione. Le spese sostenute per le regalie devono essere documentate in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- promettere ovvero erogare utilità o altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera o dei loro prossimi congiunti, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- influenzare, nel corso di una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della PA.;
- influenzare, nel corso di una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto del GSE;
- farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da consulenti o soggetti terzi che si trovino in situazioni di conflitto di interesse a causa dei loro rapporti con la stessa Pubblica Amministrazione;

- farsi rappresentare nei rapporti con il GSE, da consulenti o soggetti terzi che si trovino in situazioni di conflitto di interesse a causa dei loro rapporti con il GSE;
- sollecitare od ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Partner commerciali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Partner commerciali che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- riconoscere compensi, offrire o promettere vantaggi di qualsiasi natura a dipendenti/clienti/fornitori/partner commerciali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di lavoro o del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli a cui erano destinati;
- tenere comportamenti che abbiano lo scopo o l'effetto di indurre una persona a rilasciare false dichiarazioni davanti all'Autorità giudiziaria.

Regole specifiche di comportamento.

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati nei precedenti paragrafi devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali contenuti nel presente Modello. Tali regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività di Elettricità Futura in territorio italiano, sia all'estero:

- dai Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner commerciali, che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto di Elettricità Futura, deve essere formalmente conferito potere in tal senso da Elettricità Futura. Ove necessaria, potrà essere rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta.
- L'Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A..
- I contratti tra Elettricità Futura, i Consulenti e Partner commerciali devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- i contratti con i Consulenti e con i Partner commerciali devono contenere clausole standard che impegnino le controparti al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- nei nuovi contratti e/o nei rinnovi contrattuali con i Consulenti e con i Partner commerciali deve essere contenuta apposita clausola con cui i medesimi dichiarino di essere a conoscenza del Codice di Etico e del Modello adottati da Elettricità Futura e delle loro implicazioni per l'Associazione, di accettarli e di

impegnarsi a rispettarli, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo codice di comportamento e modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte dell'Associazione in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o *partnership*).

- In genere nessun pagamento può essere effettuato in contanti e nel caso di deroga gli stessi pagamenti dovranno essere opportunamente autorizzati. In ogni caso i pagamenti devono essere effettuati nell'ambito di apposite procedure amministrative che documentino la riferibilità e la tracciabilità della spesa;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti e/o delle spese sostenute.
- Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente ai propri superiori ed all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.
- Nei rapporti con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità giudicanti ed inquirenti, si deve mantenere un comportamento chiaro, trasparente, diligente e collaborativo, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.
- Nei rapporti con il GSE, con particolare riguardo alle Autorità giudicanti ed inquirenti, si deve mantenere un comportamento chiaro, trasparente, diligente e collaborativo, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.
- Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento ispettivo devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.
- Con riferimento alla gestione finanziaria, l'Associazione attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'Associazione e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. Tali controlli (ad es. l'attività di frequente riconciliazione dei dati contabili, la supervisione, la separazione dei compiti, la contrapposizione delle funzioni, un efficace apparato di documentazione del processo decisionale, ecc.) hanno lo scopo di impedire la formazione di riserve occulte.

- Con riferimento all'attività di intermediazione da parte di Elettricità Futura presso l'Ente Pubblico (GSE, Terna etcc...) a favore degli associati possono essere previste verifiche annuali a campione in merito all'oggetto della predetta attività posta in essere da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela o più specifiche già in essere nell'Associazione per lo svolgimento di attività connesse ai Processi Sensibili.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.).

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE III

I reati informatici

La legge 48/ 2008 introduce nel corpo del decreto legislativo 231 /2001 la norma di cui all'art. 24 bis che di fatto estende la lista dei reati che le imprese devono prevenire, includendo, molti reati informatici e in particolare quelli relativi alle falsificazioni dei *files*, agli accessi abusivi e alle frodi digitali.

Aree sensibili e principi generali di comportamento

Come già ampiamente accennato e ricordato, i reati in questione previsti dall'art. 24 *bis*, così come le altre fattispecie contemplate nel Modello di Organizzazione e Gestione, presuppongono l'esistenza dell'interesse o vantaggio per l'Associazione.

La responsabilità dell'Associazione, dunque, potrebbe essere rilevata in caso di attacco ad un sistema informatico posto in essere per arrecare vantaggio alla stessa (si pensi ad esempio alle ipotesi di spionaggio o sabotaggio industriale).

In specie, rispetto a tali reati e con riferimento a Elettività Futura, può essere considerata area a rischio quella riguardante i rapporti con autorità ed istituzioni pubbliche ovvero altri soggetti rappresentativi di interessi collettivi o con le persone fisiche che li rappresentano.

A tale proposito, sono previste due particolari fattispecie di reati, quali il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità e il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Con riferimento ai reati elencati all'art. 24 *bis* sono ipotizzabili delle oggettive difficoltà nella individuazione del reo col conseguente rischio di potersi configurare una responsabilità dell'Associazione proprietaria del computer, senza che l'autore sia individuato o individuabile.

Al fine di ovviare a tale inconveniente, risulta dunque opportuno, se non necessario, predisporre o rafforzare i sistemi e le procedure volte alla identificazione e all'accesso dei soggetti operatori dei sistemi informatici, come più avanti riportato, nonché fornire ai

destinatari una adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ad al rischio della commissione di reati informatici.

La presente Parte Speciale, conformemente a quanto previsto e richiesto nel Codice Etico, prevede, come principi di condotta generale, l'espresso divieto a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 24 bis del decreto, così come precedentemente individuate ed enunciate; altresì,
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenirlo.

In particolare:

-limitare l'accesso attraverso risorse aziendali a reti e sistemi informatici esterni all'Associazione compatibilmente con le esigenze lavorative;

-effettuare controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali quali ad esempio attività eccezionali dei server al di fuori degli orari di operatività;

-predisporre e mantenere adeguate difese a protezione dei server dell'Associazione e più in generale a protezione di ogni sistema informatico, anche attraverso la predisposizione di un sistema di controllo degli accessi al server prevedendo, ove possibile, controlli per prevenire l'ingresso e l'uscita di materiale non autorizzato

Regole specifiche di condotta

Conformemente a quanto previsto dal Codice Etico e dalle altre procedure aziendali, ai soggetti destinatari del Modello è fatto obbligo di:

-porre in essere un comportamento corretto, trasparente nell'utilizzo di qualsiasi mezzo o sistema informatico;

-evitare di diffondere la propria password e il proprio codice di accesso;

-utilizzare sempre e solo la propria password e il proprio codice di accesso;

-altresì, segnalare, in qualunque momento, ogni violazione riguardante l'accesso ovvero l'utilizzo dei sistemi magnetici o informatici.

Tutto il personale e più in generale i destinatari sono tenuti, nell'utilizzo degli strumenti elettronici aziendali, all'uso dello specifico codice identificativo e della parola chiave assegnati.

Ciascuno deve rigorosamente utilizzare il proprio codice identificativo e la propria password; anche al fine di garantire una più agevole identificazione dell'operatore che utilizzando i sistemi informatici dell'Associazione abbia posto in essere una condotta integrante gli estremi di uno dei reati informatici contemplati nell'art. 24 bis.

Sia il codice identificativo che la parola chiave o password sono strumenti strettamente personali, il cui uso più o meno accorto è responsabilità del personale.

L'accesso ai sistemi e ai dati è definito dal Titolare del trattamento al fine di individuare le categorie omogenee di incaricati aventi le necessarie autorizzazioni a trattare particolari dati.

Rispetto ai soggetti destinatari in posizione apicale con compiti di vigilanza e controllo, vi è l'obbligo di valutare periodicamente l'efficacia ed efficienza dei sistemi informatici, dunque:

- attuare adeguate attività di monitoraggio;

- eventualmente, avviare le opportune operazioni e azioni correttive e preventive in funzione degli esiti;

- apporre - nel caso rafforzare - gli opportuni mezzi di sicurezza dei sistemi informatici.

Al fine di dare attuazione alle norme comportamentali sopra elencate, è necessario attuare i seguenti principi procedurali specifici:

- informare adeguatamente gli utilizzatori di sistemi informatici dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso – username e password – confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;

- diffondere agli utilizzatori di sistemi informatici uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnano al corretto utilizzo delle risorse informatiche e aziendali;

- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro;

- impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;

- prevedere che l'accesso da e verso l'esterno - connessione alla rete Internet – sia autorizzato ed effettuato solo con le modalità consentite ad ai fini di utilizzo per scopi lavorativi;

-dotare la stanza server di porta con un controllo di accesso fisico consentito solo a personale autorizzato;

-proteggere ogni sistema informatico dell'Associazione, al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi ovvero capace di impedirle o interromperle;

-fornire ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e fare in modo che, ove possibile questi non possano essere disattivati;

-vietare l'installazione e l'utilizzo di software - programmi - non approvati dall'Associazione e non correlati all'attività professionale espletata da parte dei destinatari o degli utilizzatori;

-limitare l'accesso alle aree e ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti - virus - capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti, quali ad esempio siti di posta elettronica o files;

-vietare, in particolare, l'installazione e l'utilizzo sui sistemi informatici dell'Associazione di software mediante i quali sia possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di files senza alcun tipo di controllo da parte dell'Associazione;

-qualora per la connessione alla rete si utilizzino collegamenti wireless - ossia senza fili, mediante routers - sarà importante proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso per impedire che soggetti terzi, esterni all'Associazione, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti dell'Associazione;

-prevedere, ove possibile, un procedimento di autenticazione mediante username e password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ogni destinatario o categoria di destinatari.

I delitti di criminalità informatica estendono la responsabilità delle persone giuridiche ai reati di falso informatico; è pertanto assolutamente vietata la trasmissione di qualsiasi atto non veritiero, contraffatto o non autentico attraverso un invio telematico.

Si richiede, in particolare, un rafforzamento nonché controllo periodico dei mezzi di sicurezza informatici, quali i firewall, password, dei sistemi di accesso al sistema operativo locale e alla rete.

Si richiedono, inoltre, protezioni per l'accesso e l'utilizzo rispetto alla console dei server, che necessariamente devono essere permessi ai soli incaricati alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici.

Con specifico riferimento ai controlli dell'Organismo di Vigilanza, si contempla la opportunità/necessità di effettuare periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificarne la corretta esplicazione.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.).

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE IV

I reati di omicidio colposo e lesioni colpose personali gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

La presente parte speciale si riferisce al disposto, modificato nella parte sanzionatoria dal d. lgs. 8 aprile 2008 n. 81 - Testo Unico Sicurezza -, dell'art. 9 Legge 25 agosto 2007 n. 123, che estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introducendo nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 septies che si riporta interamente per chiarezza espositiva.

Art. 25 septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)

“In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.”

Con riferimento ai nuovi reati presupposto previsti dall'art. 25 *septies* si osserva che:

1) Per quanto riguarda il delitto di lesioni personali colpose in violazione delle norme antinfortunistiche, di cui all'art. 590 c.p., l'art. 25 *septies* circoscrive l'ambito di applicazione esclusivamente alle fattispecie di:

- lesioni gravi che sussistono, secondo la definizione dell'art. 583, I c. c.p.: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

- lesioni gravissime che sussistono, secondo la definizione dell'art. 583, II c. c.p. se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Sono altresì comprese nella nozione delle lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da violazioni di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro anche le malattie professionali.

Sono invece escluse dai reati presupposto della responsabilità amministrativa le lesioni colpose lievi (inferiori a quaranta giorni), anche se derivanti da violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

2) La responsabilità amministrativa dell'Associazione può ricorrere nel caso di omicidio colposo, di cui all'art. 589, comma 1 c.p., commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

Nel caso di omicidio colposo, anche con violazione dell'art. 55, comma 2, del d. lgs. 81/2008, è prevista una sanzione maggiore: allorché il datore di lavoro abbia omissso la valutazione dei rischi e l'adozione del documento a tale proposito secondo l'art. 28 d. lgs. 81/2008 in diverse tipologie di aziende.

A livello sanzionatorio l'art. 25 *septies* prevede un differente trattamento per i casi di omicidio o di lesioni personali colpose:

-per l'omicidio colposo ex art. 25 *septies*, comma 1, commesso con violazione dell'art. 55 d.lgs. 81/2008, si applicano una sanzione pecuniaria non inferiore a 1.000 quote e le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;

-per i casi di omicidio colposo che non rientrano nella previsione del comma 1 si applicano una sanzione pecuniaria compresa tra le 250 e le 500 quote e le sanzioni interdittive di durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;

-per i casi di lesione personale colposa, sia essa grave o gravissima, si applicano la sanzione pecuniaria non inferiore a 100 quote e non superiore a 250 quote e le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Processi sensibili nell'ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'Associazione promuove la diffusione della cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative ad ogni livello aziendale.

A tutte le funzioni aziendali è pertanto richiesta l'osservanza di comportamenti responsabili e rispettosi delle misure adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

Preliminarmente, tutti i Destinatari del Modello, come individuati dalla Parte Generale, sono chiamati ad adottare regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati, nello svolgimento o nell'esecuzione delle proprie attività aziendali

I principali Processi Sensibili che Elettricità Futura ha individuato in concreto nel proprio interno sono riepilogati di seguito.

Attribuzione di responsabilità in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:

- attribuzioni di compiti e doveri (rete di controllo *de facto et de jure*);
- verifica dei requisiti professionali dei soggetti preposti alla prevenzione/protezione;
- attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Servizio Sanitario;
- informazione specifica;
- informazione e consultazione;
- piani di formazione con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - monitoraggio, fruizione e apprendimento;
 - misure di mantenimento e miglioramento;
 - gestione comportamenti in violazione delle norme, provvedimenti disciplinari o altri interventi di tipo formativo, informativo e prevenzionale;
- stesura documento di valutazione dei rischi interni.

Il sistema in linea generale

La presente Sezione è destinata a disciplinare i comportamenti posti in essere dai seguenti soggetti:

Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto;

Lavoratori;

Appaltatori.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di Attività a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di cui all'art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti dell'Associazione e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici che i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con l'Associazione, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza (OdV) e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste. A tal proposito, si rileva che, stante la specificità della materia, l'OdV nello svolgimento delle sue attività dovrà, necessariamente, avvalersi di personale specializzato anche al fine di mantenere ed integrare il requisito di professionalità richiesto al suo ruolo dalla norma, quale la nomina di un consulente esterno particolarmente esperto della materia.

In particolare, nell'espletamento di tali attività, è espressamente vietato ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie dei Reati qui considerati.

Principi generali aziendali e misure preventive

La presente Parte Speciale indica i principi generali finalizzati alla prevenzione dei Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, così come individuati dall'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 ed in

ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del D.Lgs. 81/2008 si prevede quanto segue.

Procedure/disposizioni

L'Associazione deve:

emettere procedure/disposizioni volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza;

adottare una procedura/disposizione interna di organizzazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici;

adottare una procedura/disposizione interna per la gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi;

adottare procedure/disposizioni per la gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali.

Requisiti e competenze

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), il medico competente, i soggetti preposti al primo soccorso e i soggetti destinati al SPP, devono essere nominati formalmente.

Devono essere individuati i soggetti tenuti a controllare l'attuazione delle misure di mantenimento-miglioramento.

Il medico deve essere in possesso di uno dei titoli ex art. 38 D.Lgs. 81/2008 e, precisamente:

-di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

oppure

-essere docente o libero docente in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;

-essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 55 del D.Lgs. 277/91 che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il Responsabile SPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente deve:

- essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
- aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
- aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;
- aver frequentato corsi di aggiornamento.

Il medico competente deve partecipare all'organizzazione dei monitoraggi ambientali e ricevere copia dei risultati.

Informazione

L'Associazione deve fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali e stagisti) circa i rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

Deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri.

I dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali e stagisti) devono ricevere informazione sulla nomina del R.S.P.P., sul medico competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi.

Deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei dipendenti.

Il Responsabile SPP e/o il medico competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni.

L'Associazione deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro.

L'Associazione deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

Formazione

L'Associazione deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Il Responsabile S.P.P. e/o il medico competente debbono partecipare alla stesura del piano di formazione.

La formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione.

La formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato.

Deve essere predisposto uno specifico piano di formazione per i lavoratori esposti a rischi gravi ed immediati.

I lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione preventiva, aggiuntiva e specifica per il nuovo incarico.

Gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione.

L'Associazione deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento ai partecipanti, svolgimento e risultanze).

Doveri del Datore di Lavoro e dei Lavoratori

Al fine di specificare meglio i principi descritti al precedente punto, si prevede quanto segue.

5. 1. Il Datore di Lavoro deve:

-valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, le attrezzature di lavoro, le sostanze o i preparati chimici impiegati, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;

-adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro;

-elaborare, all'esito di tale valutazione, un documento (da custodirsi presso l'Associazione) contenente:

- ✓ una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- ✓ l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione al primo punto;
- ✓ il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione

e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;

- ✓ designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all'Associazione, nonché gli addetti al medesimo Servizio di Prevenzione e Protezione;
- ✓ nominare il medico competente;
- ✓ adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in particolare designando preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- ✓ aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- ✓ tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell'affidare agli stessi i relativi compiti;
- ✓ fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- ✓ adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- ✓ richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- ✓ richiedere l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
- ✓ consultare il rappresentante per la sicurezza in ordine: alla valutazione dei rischi; all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Associazione; alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;

all'organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati di gestione delle emergenze;

- ✓ adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'Associazione, ovvero al numero delle persone presenti.

I lavoratori devono:

-osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

-utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

-segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti precedenti nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

-non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

-non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

-sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

-contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I contratti di appalto

Rapporti con le imprese appaltatrici

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espressi riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26 D. Lgs. 81/2008, tra questi, in capo al datore di lavoro:

-verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto;

-fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

-cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

-coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;

-adottare misure volte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro deve verificare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera.

Il datore di lavoro dispone/organizza la valutazione dei rischi congiunta con le società appaltatrici. Il datore di lavoro committente e l'appaltatore devono elaborare un unico documento di valutazione dei rischi nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera.

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa ecc.).

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE V

Le fattispecie di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001)

Il 29 dicembre 2007 è entrato in vigore il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 – Testo Unico Antiriciclaggio - di “Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di prevenzione”, che ha come finalità quella di introdurre regole più ampie a tutela del sistema finanziario mediante misure di adeguata verifica dei titolari effettivi della transazioni, graduate in base al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La novella legislativa rivisita l'intera disciplina di prevenzione prevista dalla Legge 197/91 e dal D.Lgs 56/2004 e in questo contesto normativo di ordine generale si inserisce l'integrazione apportata dall'art. 63 del Testo Unico Antiriciclaggio, che ha inserito il nuovo art. 25 octies al D.Lgs. 231/2001.

La presente parte speciale si riferisce, infatti, ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita come richiamati nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 octies.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 octies.

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

La disposizione in esame punisce in maniera attenuata la condotta delittuosa, allorchè il fatto sia di particolare tenuità.

- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazioni ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena sarà maggiore se il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale; è, invece, prevista una diminuzione di pena se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

- Autoriciclaggio (648 1 ter c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando, fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio, un soggetto impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La pena sarà maggiore se il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale; è, invece, prevista una diminuzione di pena se il fatto sia di particolare tenuità.

Occorre precisare che tutte le fattispecie sopra descritte si configurano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

1. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -7-

I reati previsti dall'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001, così come le altre fattispecie di reato contemplate nel Modello, presuppongono l'esistenza dell'interesse o del vantaggio dell'Associazione.

Trattandosi di reati per i quali la condotta rilevante è costituita dall'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, gli stessi potrebbero concretizzarsi nell'ambito di alcune funzioni aziendali fra le quali assumono rilevanza il settore amministrativo. Con riferimento a tali reati i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, in ambito Elettricità Futura, sono i seguenti:

- la gestione degli investimenti;
- la raccolta dei finanziamenti;
- la scelta di consulenti e partner.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari i collaboratori di Elettricità Futura affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori di Elettricità Futura sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti di Elettricità Futura in via diretta mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner commerciali in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 648 c.p., art. 648 bis c.p. e art. 648 1 ter c.p.); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto dal Codice Etico e dalle altre procedure aziendali, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di:

- a) impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- b) ostacolare l'attività delle Autorità Giudiziarie e di Vigilanza.

4. Regole specifiche di condotta

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti descritti nel precedente cap. 3 sono previste, in aggiunta al Codice Etico, specifiche procedure aziendali aventi ad oggetto:

- l'acquisizione delle dichiarazioni periodiche dei procuratori sociali attestanti il rispetto delle disposizioni aziendali concernenti l'esercizio dei poteri agli stessi conferiti;
- la gestione degli adempimenti tributari (sia in Italia sia all'estero) presso le Autorità di Vigilanza e gli Enti competenti;
- la gestione dei movimenti in denaro contante;
- la gestione delle linee di credito a medio lungo termine;
- il controllo dei saldi dei conti correnti bancari;
-

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE VI

I delitti in materia di diritto d'autore di cui all'art. 25 novies D.Lgs 231/2001

L'art. 15, comma 7, lett. c) della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 novies, rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore". Con tale intervento il Legislatore ha ampliato il novero dei reati presupposto, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti alle fattispecie contemplate dagli articoli 171, comma 1, lett. a bis) e comma 3, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore, di seguito L.A.), analizzate nell'Allegato 12.

Ad esito di analisi delle singole fattispecie, ELETTRICITA' FUTURA non ritiene che le condotte sanzionate dagli artt. 171 ter e 171 septies L.A. rappresentino profili sensibili in relazione all'attività svolta.

Con specifico riferimento alla fattispecie di cui all'art. 171 ter L.A., la valutazione operata da Elettricità Futura è stata condizionata da quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen., 22 novembre 2006, n. 149), che ha precisato che con l'espressione "scopo di lucro" deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere. La Suprema Corte ha peraltro puntualizzato che l'incremento patrimoniale non può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall'uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell'ingegno, al di fuori dello svolgimento di un'attività economica da parte dell'autore del fatto.

Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, l'attività caratteristica di Elettricità Futura non sembra implicare alcun rischio specifico rispetto alla commissione della fattispecie di cui all'art. 171 ter L.A.

Certamente rilevanti rispetto all'attività sociale appaiono invece le fattispecie di cui agli artt. 171, comma 1, lett. a bis) e comma 3, L.A., che rispettivamente sanzionano:

- la messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- la messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

La prima ipotesi tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere pregiudicate le proprie aspettative di guadagno qualora il prodotto circolasse liberamente in rete.

Nella seconda ipotesi, invece, sono oggetto di tutela l'onore e la reputazione dell'autore.

A titolo meramente esemplificativo, le fattispecie potrebbero essere commesse nell'interesse dell'Associazione qualora venisse caricato sul sito internet aziendale materiale coperto dal diritto d'autore.

L'attività di Elettricità Futura presenta potenziali profili di rischio anche rispetto alla fattispecie di cui all'**art. 171 bis L.A.**, che sanziona, qualora siano finalizzate al raggiungimento di un profitto, la duplicazione abusiva di programmi per elaboratore nonché la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Le medesime condotte sono altresì perseguite qualora il fatto concerna qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La fattispecie sanziona inoltre chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni dettate dagli artt. 64 *quinquies* e 64 *sexies* della L.A., ovvero chi esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli artt. 102 bis e 102 ter L.A., ovvero chi distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

La fattispecie di cui all'**art. 171 octies L.A.** persegue (qualora il fatto non costituisca più grave reato) la produzione, la messa in vendita, l'importazione, la promozione, l'installazione, la modifica, l'utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o di parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Le condotte sono punite soltanto se realizzate a fini fraudolenti.

La norma peraltro specifica che si intendono "ad accesso condizionato" tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale.

I reati previsti dall'art. 25 novies D.Lgs. 231/2001, così come le altre fattispecie di reato contemplate nel Modello, presuppongono l'esistenza dell'interesse o del vantaggio dell'Associazione.

In relazione alle fattispecie ritenute rilevanti, le aree aziendali di rischio attualmente individuate sono:

- le attività aziendali svolte tramite l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso alla rete;
- le attività volte ad assicurare il funzionamento e la manutenzione dei sistemi informativi aziendali;
- l'utilizzo di *software* e banche dati;
- l'attività di gestione del sito internet dell'Associazione
- l'offerta al pubblico e la trasmissione di programmi *pay per view*.

La presente Parte Speciale ha lo scopo di fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica che possano rivelarsi opportune al fine di impedire la realizzazione delle condotte illecite precedentemente descritte.

3. Principi generali di comportamento.

Ferme restando le specifiche procedure adottate al fine di prevenire la commissione delle fattispecie di reato rilevanti per garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole aree di rischio, si riportano di seguito alcuni generici principi di comportamento (formulati in termini di divieto) che debbono essere osservati da chiunque presti la propria attività in favore dell'Associazione.

In particolare, è vietato:

- connettere ai sistemi informatici di Elettricità Futura *personal computer*, periferiche e altre apparecchiature ovvero installare software senza la preventiva autorizzazione del soggetto aziendale individuato;

- installare software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano il diritto d'autore;
- modificare le configurazioni software e hardware delle singole postazioni di lavoro (fisse o mobili) al di fuori dei casi previsti da disposizioni aziendali ovvero fuori dei casi di espressa autorizzazione del soggetto aziendale individuato;
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, di clienti o di terzi, con metodi o scopi diversi da quelli propri e previsti da Elettricità Futura;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a Elettricità Futura le proprie credenziali di accesso ai sistemi o alla rete aziendale, di clienti o di terzi;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui ovvero accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- acquisire o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle procedure aziendali.

Nei confronti degli organi sociali, dei dirigenti e dei dipendenti di Elettricità Futura vige, inoltre, un generico divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di condotte che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra considerate. Tale divieto potrà essere eventualmente esteso a consulenti, fornitori e partner commerciali dell'Associazione in forza di apposite clausole contrattuali.

Conformemente a quanto previsto dal Codice Etico e dalle altre procedure aziendali, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di ostacolare l'attività delle Autorità Giudiziarie e di Vigilanza.

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'attività di controllo dell'O.d.V. è preceduta dall'individuazione, da parte di Elettricità Futura, di aree di controllo, rispetto alle quali viene nominato un responsabile che vigila circa la conformità dell'attività aziendale rispetto alla normativa dettata dalla L.A., con verifiche effettuate a campione.

L'attività di controllo dell'O.d.V., che dovrà essere documentata mediante la redazione di appositi verbali, consisterà nella verifica dell'esistenza di documentazione che comprovi la regolarità dell'acquisto/detenzione dei beni tutelati dalla L.A.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di esercitare le attività di controllo e verifica che possano rivelarsi opportune. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE VII

Le fattispecie di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare":

«Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001. ("Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare").

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 di cui all'Allegato 14, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.»

Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni

I reati previsti dall'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001 possono concretizzarsi in misura maggiore nell'ambito di alcune funzioni aziendali fra le quali assumono rilevanza il settore amministrativo.

Con riferimento a tali reati non sono stati rinvenuti processi sensibili in ambito delle attuali attività di Elettricità Futura.

Principi generali di comportamento

Fatto salvo quanto indicato al punto precedente circa l'attuale non rinvenibilità del rischio, si applica ai soggetti apicali ed ai dipendenti dell'Associazione il divieto di utilizzare cittadini di paesi terzi non in regola con le norme sull'immigrazione.

In particolare ogni impiegato all'interno dell'associazione dovrà avere regolare contratto di lavoro e soddisfare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza potrà vigilare, qualora lo ritenesse necessario, su eventuali fatti e comportamenti che possano rendere attuale il rischio/reato ad oggi ritenuto non significativo.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute

PARTE SPECIALE VIII

I reati tributari

La presente parte speciale è dedicata ai principi di comportamento ed alle procedure da seguire per prevenire la commissione dei reati tributari di cui all'art. 25 - *quinquiesdecies* del decreto.

L'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto, introdotto dalla L. 25 dicembre 2019 n. 157 prevede la responsabilità diretta dell'ente per le fattispecie delittuose commesse nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero agito e vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica.

In particolare, i reati che rilevano ai fini delle sanzioni di cui trattasi sono riconducibili a:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura allorché, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 (di cui sopra), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il soggetto autore del reato - (i) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero (ii) avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria - indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, (i) è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, (ii) è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero (iii) qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle

ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza:

a) allorché un soggetto - (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero (ii) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Reati tributari non compresi nel novero dei Reati Presupposto

Ai soli fini di chiarezza si precisa che non sono compresi nel novero dei Reati Presupposto tributari i seguenti ulteriori reati tributari (anch'essi previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), dei quali pertanto risponde soltanto la persona fisica: Art. 4. Dichiarazione infedele; Art. 5. Omessa dichiarazione, Art. 6 Tentativo; Art. 9 Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Art. 10-bis Omesso versamento di ritenute dovute o certificate; Art. 10-ter Omesso versamento di IVA; Art. 10-quater Indebita compensazione.

1.1. I requisiti generali del sistema di organizzazione e controllo.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi

Sociali di Elettricità Futura (Consiglio Generale e Consiglio Direttivo, Presidente, Direttore e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione;
- il Codice di Etico;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

1.3 Regole generali di comportamento.

Al fine di presidiare le Aree ed Attività Sensibili alla potenziale commissione dei reati in esame e di garantire la conformità alle regole fiscali e tributarie, l'Associazione dovrà conformarsi ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- rispettare le disposizioni normative e/o regolamentari a disciplina degli adempimenti di natura fiscale, nonché le circolari delle Autorità pubbliche competenti in materia (Agenzia delle Entrate e Ministero delle Finanze);
- eseguire gli adempimenti fiscali nei tempi e nei modi definiti dalla normativa o dall'autorità fiscale;
- rappresentare gli atti, i fatti ed i negozi intrapresi in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni;
- garantire trasparenza alla propria operatività e alla determinazione dei propri redditi e patrimoni, evitando l'utilizzo di strutture, anche di natura societaria, che possano occultare l'effettivo beneficiario dei flussi reddituali o il detentore finale dei beni;
- rispettare le disposizioni atte a garantire idonei prezzi di trasferimento per le operazioni infragruppo con la finalità di allocare, in modo conforme alla legge, i redditi generati;
- non utilizzare strutture o società artificiose, non correlate all'attività imprenditoriale, al solo fine di eludere la normativa fiscale;
- collaborare con le autorità competenti per fornire in modo veritiero e completo le informazioni necessarie per l'adempimento ed il controllo degli obblighi fiscali;
- il processo prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione, dal sistema interno di procure di attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza;
- la gestione delle attività e degli adempimenti connessi alla fiscalità deve prevedere il coinvolgimento delle competenti funzioni per la valutazione degli impatti fiscali e del

rispetto della normativa in relazione alle attività tipiche aziendali con indicazione dei rispettivi ruoli e responsabilità;

-deve essere assicurato che i soggetti che autorizzano la trasmissione di documentazione all'amministrazione finanziaria siano muniti di appositi poteri;

-deve essere garantita l'identificazione di ruoli e responsabilità relativamente alla tenuta, conservazione dei documenti contabili dell'Associazione dalla loro formazione alla relativa archiviazione;

-le principali fasi dell'attività sensibile in oggetto devono essere tracciate, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale;

-deve essere garantita la riconducibilità delle movimentazioni finanziarie attive e passive dell'Azienda a eventi certi, documentali e strettamente inerenti alle proprie attività sociali, nonché l'approvazione delle medesime da parte del responsabile della funzione interessata;

-i responsabili delle funzioni aziendali sono tenuti a controllare la completezza e la veridicità di tutti i documenti contabili;

-i responsabili delle funzioni aziendali interessate sono tenuti a verificare che tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse finanziarie abbiano adeguata causale e, per quanto di rispettiva competenza, che siano documentate e registrate, con mezzi manuali e informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;

-la funzione competente è tenuta a verificare la congruità quantitativa e qualitativa tra la prestazione e/o la fornitura di beni o servizi per il quale è stato emesso il documento contabile e la fattura stessa: gli accertamenti andranno effettuati sia con riguardo all'effettiva erogazione delle prestazioni e/o fornitura dei servizi, che con riguardo all'equivalenza tra quanto indicato nei documenti contabili e quanto effettivamente nella disponibilità dell'Associazione;

-l'Associazione si deve dotare di misure che escludano la possibilità di indicare, nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, valori falsati al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero al fine di procurare per l'Associazione o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori;

-l'Associazione deve verificare l'attendibilità delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto rispetto alle scritture contabili;

-l'Associazione deve adeguatamente verificare l'avvenuto corretto versamento delle somme dovute a titolo di imposta sul valore aggiunto e delle ritenute certificate dall'Associazione quale sostituto d'imposta;

-l'Associazione deve prevedere un controllo sugli oneri fiscali da parte della funzione competente;

-ove l'Associazione dia mandato a soggetti terzi per assisterla nelle fasi di elaborazione delle retribuzioni e di calcolo delle imposte richiedere che i soggetti terzi rispettino puntualmente i principi contenuti nel Codice Etico e di Condotta.

Ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 *quinquies* del Decreto si intendono inoltre richiamati i principi di controllo relativi alle aree a rischio contemplate nella Parte Speciale Reati Societari e nella Parte Speciale Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e Autoriciclaggio.

1.2 Regole specifiche di comportamento.

Le seguenti disposizioni prevedono l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Elettricità Futura e dei Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alla funzione dagli stessi svolte di:

- predisporre e inviare, così come accettare documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione dei servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- procedere all'autorizzazione del pagamento di parcelle in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore dei consulenti, dei collaboratori esterni dei partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nella prassi vigente in ambito locale ed in particolare effettuare pagamenti per operazioni inesistenti o per importi non congrui rispetto al servizio reso o al bene fornito;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e/o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione anche attraverso l'utilizzo di false fatture o documenti contabili per operazioni inesistenti;
- contabilizzare fatture o documenti contabili relativi ad operazioni inesistenti o per importi non congrui rispetto al valore del relativo bene o del servizio;
- indicare nelle dichiarazioni relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti;
- emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- omettere alterare o distruggere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;
- porre in essere alienazioni simulate o altri atti fraudolenti, anche al fine di sottrarsi, in tutto o in parte, al pagamento delle imposte anche nell'ambito di una transazione fiscale;

1.3 Altre regole finalizzate alla prevenzione dei Reati societari in genere.

A fianco delle regole di Corporate Governance e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- previsione di riunioni periodiche tra Revisori legali e Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa contabile e di Corporate Governance;
- aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.